



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.76.2010 (prot. n. 17622 del 15 giugno 2010)

Voce: impiegato e impiego pubblico

Oggetto: Presupposti e modalità di svolgimento di incarichi commissariali da parte di funzionari regionali.

Massima Per i “funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari straordinari di enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela della Regione” l'attività prestata in virtù di detta nomina equivale a servizio.

Detto principio può estendersi ad altre fattispecie solo ove si rinvenga una norma che con riguardo allo specifico ente lo estenda ad altri incarichi, circostanza che non ricorre per i vice commissari dei consorzi di bonifica.

Ciò premesso si evidenzia che per gli incarichi che, come quello in esame, sono affidati a dipendenti del comparto non dirigenziale risulta necessario accertare quale collegamento intercorra con il rapporto di servizio che li lega alla Regione.

Da segnalare comunque che, nelle more della definizione del presente affare consultivo, è stato pubblicato il D.L. 31 maggio 2010, n.78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” contenente all'art.6 alcune disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica (così qualificate dal comma 20) da cui possono trarsi utili spunti in ordine alla partecipazione dei dipendenti all'amministrazione di enti vigilati considerato che in particolare, il comma 4, integrando l'art. 62 D.P.R. n. 3/57, sancisce che i dipendenti statali svolgono il relativo incarico nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza.

Riferimenti: art.34 L.R.45/1995 e art.42.c.2 L.R. 26/1993; art. 53, c.5 D.Lgs. n.165 del 2001 ; art 62 D.P.R. n. 3/57 e succ. modif..

